

423



# Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Gomm

Prot. n. 349/Circolari/Auto/Area III

Torino, 11 maggio 2020.

PEC

Ai Sigg. Comandanti  
CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE  
dei Comuni della Provincia  
Loro Sedi

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al Sig. Dirigente  
Provveditorato e Servizi Generali  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
Via Maria Vittoria n. 12  
TORINO

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Proroga validità patenti di guida rilasciate in Romania.

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, si trasmette la Circolare n. 300/A/3315/20/111/84/2/34 dell'8 maggio 2020 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza relativa all'oggetto, richiamando l'attenzione sul contenuto della medesima.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III  
IL VICEPREFETTO  
(dott.ssa Silvana Elena Coviello)

/CL





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prefettura Torino - Ufficio del Vicario del Prefetto - Prot. Ingresso N. 0082076 del 08/05/2020

300/A/3315/20/111/84/2/34 del 08/05/2020



OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Proroga validità patenti di guida rilasciate in Romania.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO - BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ROMA

ROMA

CESENA

Per opportuna conoscenza e documentazione, si rappresenta che le autorità romene hanno informato che dall'entrata in vigore dei provvedimenti adottati per contenere l'emergenza epidemiologia da COVID-19, corrispondente al 16 marzo 2020, la validità delle patenti di guida rilasciate dal quel paese, scadute dopo la suindicata data o in procinto di scadere, è prorogata automaticamente sino al 14 maggio 2020.

\*\*\*

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

F. Giorgio



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 350/Circolari/Auto/Area III

Torino, 12 maggio 2020.

PEC

Ai Sigg. Comandanti  
CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE  
dei Comuni della Provincia  
Loro Sedi

[protocollo@cer.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cer.cittametropolitana.torino.it)

Al Sig. Dirigente  
Provveditorato e Servizi Generali  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
Via Maria Vittoria n. 12  
TORINO

Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli artt. 103 e 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, si trasmette la Circolare n. 300/A/3350/20/115/28 dell'11 maggio 2020 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza relativa all'oggetto, richiamando l'attenzione sul contenuto della medesima.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III  
IL VICEPREFETTO  
( dott.ssa Silvana Elena Coviello )

/CL





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
Dipartimento Pubblica Sicurezza  
ALTRI REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

### Servizio Polizia Stradale

Registrato il 11/05/2020

Prot.300/A/3350/20/115/28

\*\*\*



274720

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli artt. 103 e 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 .

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

CESENA

Facendo seguito alle precedenti note Prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020 e Prot. 300/A/3187/20/115/28 del 30 aprile, con le quali erano state fornite indicazioni, relative alla sospensione dei termini ed alla proroga di validità di diversi documenti e atti amministrativi, si trasmette l'allegata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0012058 del 30 aprile 2020, con la quale, in relazione alle modifiche apportate in sede di conversione al decreto legge 18/2020, fornisce un elenco completo dei documenti abilitativi alla guida la cui validità è stata prorogata.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giorgione

Dipartimento Pubblica Sicurezza

#### **Servizio Polizia Stradale**

Registrato il 11/05/2020

Prat 300/A/3349301416220



Ministere delle Infrastrutture  
e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI. LA NAVIGAZIONE

## GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

## DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Direzione Generale per la Pubblica Amministrazione  
Via G. Faraci, 36 - 00153 ROMA

Roma

## Direzioni Generali Territoriali Loro sedi

## Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
[dipartimento.infrastrutture@rcgione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@rcgione.sicilia.it)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Mobilità trasporti e telecomunicazioni  
Motorizzazione civile  
[regione.friulivenetiagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friulivenetiagiulia@certregione.fvg.it)

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
[motorizzazione@provincia.bz.it](mailto:motorizzazione@provincia.bz.it)

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
[motorizzazione.civile@provincia.tn.it](mailto:motorizzazione.civile@provincia.tn.it)

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
[r.ducourti@regione.vda.it](mailto:r.ducourti@regione.vda.it)

U.R.P.  
[urp.caraci@mit.gov.it](mailto:urp.caraci@mit.gov.it)

Ministero della salute  
Direzione Generale della Prevenzione  
[segr.dgprev@sanita.it](mailto:segr.dgprev@sanita.it)

Ministero dell'interno  
Servizio Polizia stradale  
[dipps.serv.stradale@pecps.interno.it](mailto:dipps.serv.stradale@pecps.interno.it)

Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con circolare prot. 9487 del 24 marzo 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Alla luce dell'emanazione della legge di conversione del decreto legge 18/2020 (legge 24 aprile 2020, n. 27) e del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.

\* \* \*

**L'art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27- come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – dispone che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.**

**Il successivo comma 2 emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...”.**

L'articolo 104 - come modificato dalla legge di conversione – infine, stabilisce che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

- a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104, comma 1, del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
- b) carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020 (il richiamo a detta disposizione è consentito in forza dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020, che fa salvo quanto previsto dal altre norme emanate ai sensi deidecreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché' dei relativi decreti di attuazione);
- e) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
- f) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro

**validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**

- i) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- j) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- k) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);
- l) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).

**La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.**

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Alessandro Calchetti



Firmato digitalmente da  
CALCHETTI ALESSANDRO  
C=IT  
O=MINISTERO  
INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

FF